



**I vizi di incostituzionalità e le incongruenze dell'art. 23, commi 14-21, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sulle Province
(Roma, 7 dicembre 2011)**

Le disposizioni dei commi 14-21 dell'articolo 23 del decreto legge 201/11 sulle Province hanno un impatto profondo sulla forma di stato prevista dalla Costituzione e non possono essere inserite surrettiziamente in un decreto legge che ha l'obiettivo di salvaguardare le finanze pubbliche. Come emerge chiaramente dalla relazione tecnica non ci sono né i presupposti di necessità e di urgenza, né si determinano immediati risparmi di spesa.

Al contrario, queste disposizioni ingenerano confusione, pongono nel disagio le amministrazioni territoriali che oggi dovrebbero essere in prima linea a cercare di dare risposte alla crisi, causano disservizi per i cittadini e i territori, portano ad un sensibile aumento della spesa pubblica.

Le Province sono infatti le istituzioni intorno alle quali è stata costruita 150 anni fa l'Italia unita, riconosciute tra le autonomie locali dall'articolo 5 della Costituzione e sono oggi tra le istituzioni costitutive della Repubblica, in base all'art. 114 della Costituzione.

Dalle norme approvate, la Provincia esce completamente trasformata e diventa un ente di secondo grado adibito a funzioni di coordinamento delle attività proprie dei Comuni. Non esercita più l'attività di gestione amministrativa, né propriamente funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118, comma 1 e 2, della Costituzione. La Provincia non è più ente esponenziale della popolazione provinciale: sia il Consiglio che il Presidente sono emanazione degli organi elettivi dei Comuni.

La normativa nei suoi aspetti sistematici è già in vigore, salva la definizione delle modalità attuative con successiva legge. Essa non si applica evidentemente alle Province delle Regioni a statuto speciale, ma non ci sono dubbi che si tratta di normativa incostituzionale perché il testo degli artt. 5, 114 e 118 della Costituzione non consente al legislatore ordinario di modificare la natura degli enti costitutivi della Repubblica, quali enti del governo territoriale rappresentativi delle rispettive comunità e tra essi equiparati quanto a natura e struttura.

Le disposizioni approvate sono pertanto palesemente in contrasto con i principi e le disposizioni costituzionali che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali ed, in particolare, gli articoli 5, 114, 117 (comma 2, lettera p) e comma 6), 118 e 119 della Costituzione e sono, altresì, incongruenti con i principi generali della disciplina degli enti locali del nostro ordinamento.

- Il comma 14 viola l'art. 117, comma 2, lett. p) e l'art. 118, comma 2, della Costituzione, in quanto esclude che le Province abbiano funzioni fondamentali e funzioni proprie. Inoltre, affida alle Province funzioni di indirizzo politico e di coordinamento che possono essere giustificate solo da una sovra-ordinazione delle Province rispetto ai Comuni, non prevista dall'art. 114 della Costituzione e, a maggiori ragione, nel caso in cui le Province siano trasformate in enti di secondo grado.
- Il comma 15 è apparentemente ammissibile, in quanto rientra nelle competenze del legislatore statale previste dall'art. 117, comma 2, lettera p), ma menoma la capacità di azione e di esecuzione delle Province ed è incongruente con quanto previsto dal testo unico degli enti locali,

che può essere derogato solo con espresse modifiche delle sue disposizioni (art. 1, comma 4, D. lgs. 267/00).

- Il comma 16 viola l'art. 1, l'art. 5 e l'art. 114 della Costituzione poiché lede l'autonomia delle Province che, nel diritto costituzionale italiano, sono qualificate come enti esponenziali di una comunità territoriale che si organizza democraticamente, secondo l'art. 1, con organi elettivi di diretta emanazione del corpo elettorale. In base al principio fondamentale dell'art. 5 della Costituzione "la Repubblica, una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali", il legislatore non può quindi abolirle, limitarle, diminuirne l'autonomia politica o incidere sul carattere democratico dell'ente, che rappresenta uno dei requisiti essenziali dell'ordinamento repubblicano.
- Il comma 17 viola lo stesso principio del punto precedente per illegittimità costituzionale derivata.
- Il comma 18 viola l'art. 118 in quanto esclude che i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione si possano riferire alle Province e prevede il passaggio di competenze alle Regioni. E' inoltre in palese contrasto con l'art. 120 della Costituzione poiché l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti della Regione non rientra nelle fattispecie ivi previste. Occorre considerare, infine, che questa disposizione causa non risparmi ma aumenti della spesa pubblica, oltre a notevole confusione amministrativa ed istituzionale. Funzioni recentemente trasferite alle Province dallo Stato e dalle Regioni, con il processo di decentramento amministrativo e con sensibili riduzioni di costi e di personale, ora dovrebbero essere ritrasferite a chi le ha decentrate.
- Il comma 19 viola gli stessi articoli per illegittimità costituzionale derivata. Inoltre viola sensibilmente l'autonomia organizzativa delle Province che, a norma dell'art. 114, sono enti costitutivi della Repubblica con autonomia organizzativa e statutaria, dotati di potere regolamentare (in base all'art. 117, comma 6) per organizzare lo svolgimento delle funzioni attribuite, nonché l'autonomia finanziaria prevista dall'art. 119 della Costituzione, che prevede il finanziamento di tutte le funzioni attribuite attraverso i meccanismi del federalismo fiscale, recentemente approvati anche dal legislatore ordinario.
- Il comma 20 viola l'art. 3 della Costituzione per eccesso di potere legislativo ed è in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto subordina il venir meno degli organi attuali ad una futura legge dello Stato di cui non vi è alcuna certezza.
- Il comma 21, allo stesso modo, viola l'art. 3 della Costituzione per eccesso di potere legislativo e è in contrasto con il principio di ragionevolezza, poiché la norma è generica, non specifica alcuna modalità e si limita a statuire l'invarianza della spesa.
- Infine, dalla relazione tecnica allegata al decreto, emerge chiaramente che queste disposizioni non vengono computate ai fini della riduzione della spesa e non portano alcun risparmio nel 2012, poiché rinviano a provvedimenti ulteriori. Anzi, gli effetti sono sovrastimati a consuntivo in 65 milioni di euro, senza tener conto delle riduzioni al numero degli amministratori provinciali introdotte dalla legge 42/2010 e dalla legge 148/2011, mentre non viene fatto alcun cenno ai costi aggiuntivi che derivano dal trasferimento ad altri enti delle funzioni provinciali, già evidenziati in precedenza dagli uffici studi parlamentari. E' evidente, pertanto, che non ci sono i requisiti di necessità e di urgenza che legittimano l'inserimento di queste disposizioni nel decreto legge.

Sulla base delle considerazioni sopra espresse si propone, in conclusione, lo stralcio dei commi da 14 a 21 dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n 201.



ORDINE DEL GIORNO

Roma 6 dicembre 2011

**L'assemblea nazionale delle Province italiane,
riunitasi a Roma, il 5 e 6 dicembre 2011**

preso atto della grave situazione economica e finanziaria e della necessità di una manovra aggiuntiva che consenta di riportare in equilibrio i conti pubblici e, allo stesso tempo, di rilanciare la crescita del Paese;

consapevole che solo attraverso l'impegno e il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica è possibile coniugare risanamento, equità e crescita in una prospettiva di coesione sociale e territoriale;

consapevole che l'Italia ha oggi bisogno di un profondo processo di riordino istituzionale con un percorso di riduzione degli sprechi nella spesa pubblica costruito su tagli efficaci e non indiscriminati;

valutate le disposizioni sull'abolizione delle Province contenute nel decreto legge approvato lo scorso 4 dicembre dal Consiglio dei ministri;

approva il seguente ordine del giorno.

E' insensato e inaccettabile dal punto di vista istituzionale che il tema dell'abolizione delle Province, che ha un impatto profondo sulla forma di stato prevista dalla Costituzione, sia inserito in un decreto legge che ha l'obiettivo di salvaguardare le finanze pubbliche: non ci sono né i presupposti di necessità e di urgenza, né si determinano risparmi di spesa.

Al contrario, la scelta di abolizione delle Province ingenera confusione, pone nel caos le amministrazioni territoriali che oggi dovrebbero essere in prima linea a cercare di dare risposte alla crisi, causa disservizi per i cittadini e i territori, porta ad un sensibile aumento della spesa pubblica, come rilevato in estate dalla competenti commissioni parlamentari e dalla stessa ricerca oggi prodotta dall'Università Bocconi.

Le disposizioni approvate sono palesemente in contrasto con i principi e le disposizioni costituzionali che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali ed, in particolare, gli articoli 5, 114, 117 (comma 2, lettera p) e

comma 6), 118 e 119 della Costituzione. Le norme inoltre hanno una valenza meramente demagogica e sono frutto di improvvisazione e confusione istituzionale.

Le Province italiane sono infatti le istituzioni intorno alle quali è stata costruita 150 anni fa l'Italia unita e sono oggi le istituzioni costitutive della Repubblica che più stanno dando il loro contributo nella riduzione della spesa pubblica e nel rilancio degli investimenti nei territori.

Le Province italiane sono pronte a fare la loro parte per il risanamento delle finanze pubbliche ma non possono accettare di essere il capro espiatorio per coprire i tagli ai costi della politica e agli sprechi della pubblica amministrazione italiana.

Le disposizioni del decreto legge inseguono derive demagogiche a scapito della democrazia, comportano una svilimento delle Province, quali istituzioni costitutive della Repubblica, e una delegittimazione degli organi di governo delle Province che sono stati eletti a suffragio universale, direttamente dal popolo: nella storia d'Italia i consigli provinciali sono stati sciolti d'imperio soltanto durante la dittatura fascista.

La strada per una vera e sostenibile riduzione della spesa pubblica e per il risanamento del Paese passa attraverso una proposta unitaria di riordino complessivo delle istituzioni territoriali che sia elaborata celermente e condivisa da Stato, Regioni, Province e Comuni e non imposta per decreto legge. Dalle disposizioni del decreto legge non emerge invece alcuna riforma organica e semplificazione della pubblica amministrazione.

Le Province sono pronte fin da subito a fare la loro parte e ad autoriformarsi e si augurano che anche gli altri livelli istituzionali abbiano la stessa responsabilità. Ecco la nostra proposta.

- Le Province daranno una coerente attuazione alle disposizioni normative relative all'individuazione dei fabbisogni standard, per realizzare processi di efficienza e miglioramento nel funzionamento delle loro strutture che portino da subito a risparmi concreti e non aleatori.
- Le Province ritengono essenziale che ogni livello di governo si concentri in modo organico sulle sue funzioni: le Province vogliono concentrare la loro attività in modo organico sulle funzioni fondamentali di area vasta già individuate nella legge sul federalismo fiscale e sono favorevoli al trasferimento delle funzioni di prossimità attualmente esercitate ai Comuni, singoli e associati, in attuazione del principio di sussidiarietà.

- In attuazione dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, le Province chiedono di avviare da subito un processo condiviso per accorpare le Province intorno ad una dimensione adeguata per l'esercizio delle funzioni di area vasta ed, allo stesso tempo, istituire le Città metropolitane.
- Riteniamo essenziale, in ogni caso, che tra i Comuni e le Regioni ci sia anche in Italia, come in tutta Europa e come è previsto dalla Carta europea delle autonomie locali ratificata dal nostro Parlamento, un ente intermedio con funzioni reali di area vasta e di coordinamento territoriale, i cui organi siano legittimati direttamente dal popolo e non nominati.
- Per questi motivi, chiediamo con forza al Governo, al Parlamento e alle forze politiche di sopprimere tutti gli enti e le strutture non direttamente legittimate dal popolo (Ato, Agenzie, consorzi, enti, società...) che rappresentano i veri costi della cattiva politica, trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali previsti dalla Costituzione.
- Allo stesso modo, chiediamo al Governo di procedere da subito all'attuazione della spending review e di razionalizzare profondamente l'amministrazione periferica dello Stato.

L'Assemblea nazionale delle Province italiane, alla luce di queste considerazioni, richiede al Parlamento di stralciare le norme ordinamentali contenute nel provvedimento e di portare immediatamente in aula le diverse proposte sull'abolizione o razionalizzazione delle Province, in modo che si apra un dibattito serio su quale deve essere il modello di forma di stato del nostro Paese e si faccia una scelta chiara da parte di ciascuna forza politica.

In questa prospettiva:

- **le Province si impegnano fin da subito a promuovere una forte azione di sensibilizzazione presso tutti i partiti politici e i gruppi parlamentari affinché le proposte contenute nel presente ordine del giorno siano condivise per riaffermare la necessità delle Province come livello di governo territoriale previsto nella Costituzione;**
- **tutti gli amministratori delle Province italiane, nel rispetto del mandato elettivo e della carica pubblica ricoperta democraticamente in base alla volontà popolare, continueranno a svolgere con senso di responsabilità fino in fondo le loro funzioni per rispondere alle**

domande pressanti dei cittadini e dei territori e per difendere il ruolo e il carattere democratico delle istituzioni provinciali.

- **le Province si attiveranno fin da subito presso i Consigli regionali delle autonomie locali per richiedere l'impugnazione davanti alla Corte costituzionale delle norme lesive dell'autonomia politica ed istituzionale delle Province e, specificamente, delle norme relative alla soppressione del carattere democratico degli organi e alla loro decadenza prima della scadenza naturale del mandato elettivo, utilizzando gli strumenti dalla legge 131/03;**
- **chiederemo alle Regioni e ai Comuni di condividere insieme una proposta di riforma delle istituzioni che parta dai territori;**
- **chiederemo infine un incontro immediato al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per illustrare le nostre proposte.**

Unione Province d'Italia



UPI

**OSSERVAZIONI DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
SU AS 4829 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 201/11 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI
CONTI PUBBLICI**

(art. 28)

Concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

Commissione Bilancio Camera e Senato

Audizione 9 dicembre 2011

Il Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese di cui all'art. 28 del D.L. 201/2011

L'art. 28 della manovra finanziaria di cui al D.L. 201/2011 prevede ai commi 8, 9 e 10 che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente, ed è la riduzione sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo delle Province .

La relazione tecnica al decreto precisa che il comma 8 determina effetti positivi per 415 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario, nonché, per le province della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno. Tale intervento determina, a decorrere dall'anno 2012, un miglioramento sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 415 milioni di euro annui.

Si tratta di un ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali che confluiscono agli enti locali tramite l'attuazione graduale del processo di fiscalizzazione previsto dalla Legge 42/2009 e cioè mediante il fondo sperimentale di riequilibrio e quindi, a regime, mediante il fondo perequativo.

Tale riduzione si somma a quella di 500 milioni, già prevista dal dl 78/10 e che reca una contrazione, rispetto a quanto previsto nel 2010, per complessivi 915 euro. La riduzione rispetto al monte di trasferimenti complessivo di 1.104 milioni di euro è stata già effettuata nella misura del 55%. Il taglio previsto dal decreto legge 201, di fatto quasi azzerava il fondo sperimentale di riequilibrio, portandolo a 189 milioni. In due anni le risorse statali a favore delle province sono state ridotte dell'83%!

Questi dunque i principali effetti del taglio delle risorse statali:

- Si condiziona in modo determinante l'attuazione del principio di responsabilizzazione nella gestione delle entrate proprie delle province come introdotto dalla legge 42/2009 e quindi l'intero processo di attuazione del federalismo fiscale;
- Si determina una riduzione di risorse correnti in assenza della determinazione dei fabbisogni standard delle Province e quindi della determinazione delle spese per le

funzioni fondamentali come previste dall'art. 21 della legge 42/2009 e, a regime, dalla carta delle autonomie;

- Si causa una compromissione rilevante degli equilibri della situazione corrente dei bilanci locali con ricerca di un aumento della pressione tributaria locale in assenza di un quadro definito delle funzioni e dei relativi fabbisogni;
- Si riduce la propensione a finanziare la spesa di investimento con risorse proprie derivanti dalla situazione corrente di bilancio che dovrebbe rappresentare, in questa fase di criticità della finanza pubblica e delle politiche di sviluppo, il vero obiettivo da realizzare a fronte della "spending review" della spesa corrente delle Province e della conseguente liberazione di risorse a favore della spesa d'investimento e di volano dello sviluppo.

Peraltro, anche le regole del patto di stabilità interno per gli anni 2012 – 2014 si inseriscono in tale analisi, e la riduzione della spesa di investimento per effetto dei vincoli del patto di stabilità è dato ormai accertato che si pone in contrasto con la necessità di garantire una ripresa della spesa per l'infrastrutturazione dei territori.

Si ricorda che il patto di stabilità interno ha previsto obiettivi pesanti per il triennio 2011-2013 a carico delle Province, per una complessiva riduzione di spesa di 3,7 miliardi di euro.

A tale riguardo occorre ad avviso dell'UPI affrontare una serie di temi che in più occasioni sono stati richiamati dalle autonomie locali:

- L'utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa di investimento immediatamente produttiva di effetti sulla crescita e sull'occupazione deve rappresentare un primo argomento da affrontare per rendere tale operazione non rilevante agli effetti del patto di stabilità;
- E' evidente che nel contempo occorre premiare l'impiego dell'avanzo per la riduzione dello stock di debito con una liberazione di residui passivi di conto capitale rendendoli neutri rispetto ai saldi del patto di stabilità interno; attualmente le Province sono in grado di effettuare pagamenti alle imprese per investimenti realizzati per circa 2 miliardi di euro, risorse immediate da immettere nel circolo virtuoso dell'economia reale;
- Anche la presenza di residui passivi di spesa d'investimento finanziata con mezzi propri dell'ente dovrebbe essere considerata agli effetti della rilevanza ai fini dei saldi del patto liberando risorse acquisite e in attesa di impiego produttivo. Il controllo dei tempi di tale impiego deve rappresentare una componente essenziale del processo;
- Premialità in termini di possibilità di liquidare e pagare residui passivi di spesa in conto capitale dovrebbe essere prevista per gli enti che presentano basso indebitamento e situazione di equilibrio del bilancio di parte corrente.

Tali considerazioni si rendono quanto più rilevanti anche alla luce di quanto recato dall'art. 3 della manovra in esame, laddove si prevede che per le regioni si escludano dalle spese rilevanti ai fini del patto, quelle effettuate a valere sui cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali, limitatamente ad un importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012-2014.

Tale disposizione peraltro viene presentata come pienamente rientrate nell'alveo delle misure di sostegno alla crescita economica, anche ai fini di una significativa accelerazione della dinamica della spesa pubblica per gli investimenti e per lo sviluppo, con conseguente impatto positivo sulla realizzazione di servizi collettivi (scuola, banda larga, ferrovie, ricerca, infrastrutture di trasporto, ecc.).

Anche le Province sono coinvolte a pieno titolo nella programmazione dei fondi strutturali e risentono, al pari delle Regioni, dei vincoli di spesa definiti dal patto di stabilità interno.

L'articolo 3 è dunque l'evidente riconoscimento, da anni segnalato dalle Province, della necessità di sbloccare parte dei fondi destinati a spese in conto capitale, neutralizzandoli ai fini del patto.

Si tratta di alcune proposte concrete che le Province sono pronte a esaminare e attuare per favorire la ripresa della propensione alla spesa di investimento tipica componente delle finalità pubbliche di tale livello di governo.

Modifiche normative urgenti: uniforme applicazione dell'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione – sull'intero territorio nazionale.

Da diversi mesi l'UPI ha segnalato gli effetti distorsivi dell'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche tariffarie recate dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge n.138/11. Il problema, oggetto anche di interrogazione parlamentare, è da ascrivere al collegamento di tale provvedimento con il federalismo fiscale, ed in particolare con l'art. 17, co.5, del dl 68/11, secondo il quale le modifiche in materia tributaria devono trovare applicazione nelle regioni a statuto speciale previo recepimento da parte delle regioni stesse, non producendo dunque efficacia in tal senso il decreto legge 138/11. Ad avviso del Sottosegretario Vieri Ceriani, in risposta all'interrogazione, è dunque necessaria una apposita disposizione legislativa che estenda alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano gli effetti delle modifiche tariffarie dell'IPT.

A tal fine si propone specifico emendamento:

"la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui al comma 6, della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione" ha efficacia, anche in assenza del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, art. 17 del dlgs. 68/11. Per tali atti soggetti ad iva, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti. Le disposizioni di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome"



**OSSERVAZIONI DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
SU AS 4829 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 201/11 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA L'EQUITA' E IL
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

(art. 23)

***Riduzione dei costi di funzionamento delle autorità di Governo, del
Cnel, delle autorità indipendenti e delle Province***

Commissione Bilancio Camera e Senato

Audizione 9 dicembre 2011

Analisi impatto finanziario art. 23 commi 14-20

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del dl 201/11 nella parte laddove si prevede la decadenza degli organi delle province e il trasferimento delle loro funzioni, con leggi regionali e statali testualmente riporta che "i c.d. costi della politica che – da dati Siope – ammontano a circa 130 milioni di euro lordi, appare verosimile considerare una riduzione percentuale nell'ordine del 50%, considerando che rimarrebbero quali organi i presidenti e i componenti del consiglio e che dovrà essere assicurato un supporto di segreteria, come previsto dal comma 19. Il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame -65 milioni di euro lordi- è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo".

Occorre ricordare quanto riportato dal Servizio Bilancio del Senato in ordine all'AS2887 di conversione del decreto legge 138/11, dove relativamente all'art. 15, che recava, tra le altre cose, la soppressione delle Province:

"relativamente alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali non si ascrivono effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la minore spesa, tenuto conto dei vincoli posti dalle regole in materia di patto di stabilità interno, determina un verosimile rispondente incremento delle restanti spese"

Ed inoltre....

"pur condividendo la difficoltà di determinare a priori i possibili risparmi connessi alla soppressione delle province, appare opportuno che il governo fornisca una stima, sia pur di massima dei possibili effetti finanziari derivanti dalla norma in esame. Sul punto si segnala che gli effetti finanziari positivi potrebbero in parte essere compensati dal manifestarsi di possibili profili onerosi, in particolare, nella fase di transizione. In tale fase, eventuali criticità finanziarie, potrebbero sorgere relativamente ad una serie di adempimenti di natura straordinaria e connessi alla gestione del passaggio delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalle province soppresse ai nuovi enti destinatari.

Inoltre, sempre nella fase di transizione occorre disporre in merito agli atti e alle operazioni di carattere economico eventualmente pendenti, nonché agli adempimenti necessari a regolare il nuovo assetto amministrativo dei territori interessati. Ulteriori chiarimenti poi andrebbero forniti relativamente alla previsione del trasferimento alle regioni del personale per effetto della soppressione delle province, evidenziando in particolare se da tale trasferimento possano derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto di un diverso inquadramento economico-giuridico di detto personale".

L'art. 15 è comunque rimasto vigente nella parte in cui dimezza, dal primo turno di rinnovo elettorale utile, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali, con arrotondamento all'unità superiore.

La vigente disciplina dunque dagli attuali 19-24-28-36 consiglieri e 5-7-8-10 assessori dispone la riduzione a 10-12-14-18 consiglieri e 3-4-4-5 assessori.

I costi effettivi e reali degli amministratori provinciali:

I dati Siope relativi alle spese per indennità degli amministratori provinciali per tutto l'anno 2010 riportano la cifra di 96.544.145 euro (e non 130 milioni come indicato nella relazione tecnica)

Nel 2011 sono andate al voto 11 province, quindi assoggettate alla riduzione del 20% prevista dalla l.n.42/10; il turno elettorale ha già dunque realizzato gli effetti previsti dal taglio del numero di amministratori.

Se confrontiamo infatti le spese di cassa per indennità degli amministratori provinciali registriamo nel novembre 2011, rispetto al mese dell'anno precedente, una riduzione di oltre il 10%, dunque, una buona stima riconduce a meno di 90 milioni la spesa per indennità di amministratori locali a fine 2011.

A regime, l'applicazione dell'art. 15 del dl 138 determinerà una riduzione di spesa del 50%, portando ad **una cifra complessiva di circa 45 milioni di euro.**

L'impatto sugli investimenti e sui mutui

Riassegnare le funzioni amministrative delle Province a Regioni e Comuni avrebbe l'immediato effetto di bloccare ogni investimento in corso di realizzazione nelle Province, nonché i relativi mutui, che non possono essere trasferiti alle regioni e alle unioni di comuni o a consorzi di comuni - per via del progressivo limite all'indebitamento previsto dalla normativa vigente -.

Il risultato che si avrebbe sarebbe quello di imprimere una marcata accelerazione alla fase regressiva attuale del ciclo economico, esattamente l'effetto contrario che il decreto legge 201/11 si pone come obiettivo.

Unione Province d'Italia



UPI

**OSSERVAZIONI DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
SU AS 4829 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 201/11 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA L'EQUITA' E IL
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

(art. 23)

***Riduzione dei costi di funzionamento delle autorità di Governo, del
Cnel, delle autorità indipendenti e delle Province***

Commissione Bilancio Camera e Senato

Audizione 9 dicembre 2011

Analisi impatto finanziario art. 23 commi 14-20

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del dl 201/11 nella parte laddove si prevede la decadenza degli organi delle province e il trasferimento delle loro funzioni, con leggi regionali e statali testualmente riporta che "i c.d. costi della politica che – da dati Siope – ammontano a circa 130 milioni di euro lordi, appare verosimile considerare una riduzione percentuale nell'ordine del 50%, considerando che rimarrebbero quali organi i presidenti e i componenti del consiglio e che dovrà essere assicurato un supporto di segreteria, come previsto dal comma 19. Il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame -65 milioni di euro lordi- è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo".

Occorre ricordare quanto riportato dal Servizio Bilancio del Senato in ordine all'AS2887 di conversione del decreto legge 138/11, dove relativamente all'art. 15, che recava, tra le altre cose, la soppressione delle Province:

"relativamente alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali non si ascrivono effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la minore spesa, tenuto conto dei vincoli posti dalle regole in materia di patto di stabilità interno, determina un verosimile rispondente incremento delle restanti spese"

Ed inoltre....

"pur condividendo la difficoltà di determinare a priori i possibili risparmi connessi alla soppressione delle province, appare opportuno che il governo fornisca una stima, sia pur di massima dei possibili effetti finanziari derivanti dalla norma in esame. Sul punto si segnala che gli effetti finanziari positivi potrebbero in parte essere compensati dal manifestarsi di possibili profili onerosi, in particolare, nella fase di transizione. In tale fase, eventuali criticità finanziarie, potrebbero sorgere relativamente ad una serie di adempimenti di natura straordinaria e connessi alla gestione del passaggio delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalle province soppresse ai nuovi enti destinatari.

Inoltre, sempre nella fase di transizione occorre disporre in merito agli atti e alle operazioni di carattere economico eventualmente pendenti, nonché agli adempimenti necessari a regolare il nuovo assetto amministrativo dei territori interessati. Ulteriori chiarimenti poi andrebbero forniti relativamente alla previsione del trasferimento alle regioni del personale per effetto della soppressione delle province, evidenziando in particolare se da tale trasferimento possano derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto di un diverso inquadramento economico-giuridico di detto personale".

L'art. 15 è comunque rimasto vigente nella parte in cui dimezza, dal primo turno di rinnovo elettorale utile, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali, con arrotondamento all'unità superiore.

La vigente disciplina dunque dagli attuali 19-24-28-36 consiglieri e 5-7-8-10 assessori dispone la riduzione a 10-12-14-18 consiglieri e 3-4-4-5 assessori.

I costi effettivi e reali degli amministratori provinciali:

I dati Siope relativi alle spese per indennità degli amministratori provinciali per tutto l'anno 2010 riportano la cifra di 96.544.145 euro (e non 130 milioni come indicato nella relazione tecnica)

Nel 2011 sono andate al voto 11 province, quindi assoggettate alla riduzione del 20% prevista dalla l.n.42/10; il turno elettorale ha già dunque realizzato gli effetti previsti dal taglio del numero di amministratori.

Se confrontiamo infatti le spese di cassa per indennità degli amministratori provinciali registriamo nel novembre 2011, rispetto al mese dell'anno precedente, una riduzione di oltre il 10%, dunque, una buona stima riconduce a meno di 90 milioni la spesa per indennità di amministratori locali a fine 2011.

A regime, l'applicazione dell'art. 15 del dl 138 determinerà una riduzione di spesa del 50%, portando ad una cifra complessiva di circa 45 milioni di euro.

L'impatto sugli investimenti e sui mutui

Riassegnare le funzioni amministrative delle Province a Regioni e Comuni avrebbe l'immediato effetto di bloccare ogni investimento in corso di realizzazione nelle Province, nonché i relativi mutui, che non possono essere trasferiti alle regioni e alle unioni di comuni o a consorzi di comuni - per via del progressivo limite all'indebitamento previsto dalla normativa vigente -.

Il risultato che si avrebbe sarebbe quello di imprimere una marcata accelerazione alla fase regressiva attuale del ciclo economico, esattamente l'effetto contrario che il decreto legge 201/11 si pone come obiettivo.